

COMUNE DI MEZZOCORONA



STATUTO

**ALLEGATO e APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE
n. 21 dd. 29 giugno 2006**

(modificato con deliberazione consiliare n. 41 dd. 11/09/2014 e pubblicato sul Supplemento
n. 1 al BUR nr. 38/I-II del 23/09/2014)

(modificato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 17/03/2015 e pubblicato sul Supplemento
n. 2 al BUR nr. 13/I-II del 31/03/2015)

(modificato con deliberazione consiliare nr. 6 dd. 26/02/2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale nr.
10/Sez. gen. del 07/09/2019)

(modificato con deliberazione consiliare nr. 29 dd. 30/09/2024 e pubblicato sul Supplemento n. 2 al
B.U. del 17 ottobre 2024, n. 42 - Sez. gen.)

INTRODUZIONE STORICO-GEOGRAFICO E SOCIALE

Introduzione	Pag 5
--------------------	-------

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali	Pag 7
Art. 2 - Finalità	Pag 7
Art. 3 - Programmazione e cooperazione	Pag 9
Art. 4 - Territorio.....	Pag 9
Art. 5 - Sede.....	Pag 10
Art. 6 - Stemma, gonfalone. bandiera e fascia.....	Pag 10

TITOLO II ORGANI ELETTIVI

Capo I ORDINAMENTO

Art. 7 - Organi	Pag 10
-----------------------	--------

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Ruolo e competenze generali.....	Pag 10
Art. 9 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo	Pag 11
Art. 10 - Funzioni di controllo politico-amministrativo	Pag 12
Art. 11 - Atti fondamentali	Pag 12
Art. 12 - Iniziativa e deliberazione delle proposte	Pag 13
Art. 13 - Norme generali di funzionamento	Pag 13
Art. 14 - Elezioni del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice-Presidente	Pag 14
Art. 15 - Funzioni del Presidente del Consiglio	Pag 15
Art. 16 - Le nomine di rappresentanti.....	Pag 15
Art. 17 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali.....	Pag 16
Art. 18 - I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo.....	Pag 17
Art. 19 - Commissioni speciali.....	Pag 17
Art. 20 - Commissione Statuto e regolamento	Pag 18
Art. 21 - Commissione per le pari opportunità.....	Pag 18
Art. 22 - Comitato dei giovani.....	Pag 18
Art. 23 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni	Pag 19

Capo III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 24 - Composizione	Pag 19
Art. 25 - Elezione	Pag 19
Art. 26 - Ruolo e competenze generali	Pag 20

Art. 27 - Esercizio delle funzioni.....	Pag 21
Art. 28 - Decadenza del Sindaco e della Giunta	Pag 21
Art. 29 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori.....	Pag 22
Art. 30 - Norme generali di funzionamento	Pag 22

Capo IV IL SINDACO

Art. 31 - Ruolo e funzioni	Pag 22
Art. 32 - Attribuzioni	Pag 23
Art. 33 - Deleghe.....	Pag 23
Art. 34 - Rappresentanza e coordinamento	Pag 24
Art. 35 - Poteri d'ordinanza	Pag 24
Art. 36 - Vice Sindaco	Pag 25

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE

Art. 37 - Principi e criteri fondamentali di gestione.....	Pag 25
Art. 38 - Attribuzioni gestionali	Pag 25
Art. 39 - Attribuzioni consultive	Pag 27
Art. 40 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento	Pag 27
Art. 41 - Attribuzioni di legalità e garanzia.....	Pag 27
Art. 42 - Vice Segretario.....	Pag 28
Art. 43 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	Pag 28
Art. 44 - Principi strutturali ed organizzativi.....	Pag 29
Art. 45 - Collaborazioni esterne	Pag 29
Art. 46 - Responsabili dei servizi.....	Pag 29

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

Art. 47 - Forme di gestione	Pag 30
Art. 48 - Gestione in economia	Pag 30
Art. 49 - Aziende speciali	Pag 30
Art. 50 - Istituzioni	Pag 31

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE

Art. 51 - Principio di cooperazione	Pag 32
Art. 52 - Convenzioni	Pag 32
Art. 53 - Partecipazione ed accordi di programma.....	Pag 32
Art. 54 - Consorzi.....	Pag 33
Art. 55 - Unione di Comuni.....	Pag 33

TITOLO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56 - Partecipazione dei cittadini	Pag 34
--	--------

Art. 57 - Titolarità del diritto di partecipazione.....	Pag 34
Art. 58 - Assemblee consultive	Pag 34
Art. 59 - Interventi nei procedimenti	Pag 35
Art. 60 - Iniziativa popolare	Pag 35
Art. 61 - Interrogazioni, interpellanze e petizioni	Pag 35
Art. 62 - Associazioni	Pag 35
Art. 63 - Referendum consultivi e propositivi.....	Pag 36
Art. 63 bis - Referendum confermativo	Pag 37
Art. 64 - Effetti.....	Pag 37
Art. 65 - Accesso	Pag 37
Art. 66 - Informazione	Pag 37
Art. 67 - Forme speciali di pubblicità.....	Pag 38
Art. 68 - Procedimento amministrativo	Pag 38
Art. 69 - Il Difensore Civico	Pag 38
Art. 70 - Nomina del Difensore Civico	Pag 38
Art. 71 - Incompatibilità e decadenza.....	Pag 39
Art. 72 - Prerogative e rapporti con il Consiglio comunale	Pag 39

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 73 - La programmazione del Bilancio	Pag 40
Art. 74 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.....	Pag 40
Art. 75 - Le risorse per la gestione corrente.....	Pag 40
Art. 76 - Le risorse per gli investimenti.....	Pag 41
Art. 77 - La gestione del patrimonio	Pag 41
Art. 78 - Il Collegio dei Revisori dei conti	Pag 42
Art. 79 - Il Rendiconto della gestione	Pag 42
Art. 80 - Procedure negoziali	Pag 43
Art. 81 - Il controllo di gestione e il bilancio sociale.....	Pag 43

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 82 - Revisioni dello Statuto.....	Pag 44
Art. 83 - Norme transitorie.....	Pag 44
Art. 84 - Disposizioni finali.....	Pag. 44

INTRODUZIONE STORICO-GEOGRAFICA E SOCIALE

Il Comune di Mezzocorona sorge nella fertile pianura rotaliana, vasto triangolo alluvionale attraversato dalle acque del torrente Noce, con il corso dell'Adige alla base e al vertice la gola della Rocchetta, sulla quale incombe, con le sue strapiombanti pareti rocciose, il Monte di Mezzocorona. Questa zona, oggi rinomata per la sua superficie ammantata di vigneti e per la bontà del suo tipico vino, il Teroldego, è fin dalla preistoria sito di continua presenza umana, con reperti documentati dal Mesolitico recente (6000-4500 a.C.) fino alla media età del Bronzo (1600-1300).

Il fiume Adige e la via imperiale Claudia Augusta ne fecero un nodo viario di vitale importanza fin dall'epoca dell'Impero Romano tra le vallate dell'Adige, del Noce e dell'Avisio.

Recenti scoperte archeologiche hanno individuato un abitato ben organizzato ed una fattoria tardo-romana, la cui presenza conferma l'antichissima vocazione vitivinicola della piana di "Mez" o di "Mezo".

L'esistenza della comunità ecclesiale è documentata da antichi sarcofagi cristiani risalenti al V-VII sec.d.C., mentre la prima documentazione scritta risale al 1199 ed è riferita alla Chiesa, sede dell'antica "ab immemorabili" Pieve di Santa Maria, che si estendeva anche su paesi limitrofi.

L'antica denominazione (comunitas meçi de Corona), riferita alla comunità feudale "Vicinia", appare nell'investitura del Vescovo di Trento, Egnone, risalente al 1271; tale denominazione corrisponde a Mezo de Corona o semplicemente Mezzocorona, ossia l'abitato posto verso la Corona o Castel S. Gottardo.

La "Vicinia" è il primo istituto locale di autogoverno fondato su "regole" fino ad allora tramandate oralmente e che avevano il punto focale nell'assemblea di tutti i capifamiglia del nesso vicinale.

Tutte le regole generali della comunità vennero successivamente codificate nella "carta di regola", o Statuto della Vicinia, di cui purtroppo oggi non esiste più traccia. La Vicinia di Mezzocorona, il cui territorio si estendeva fino ad abbracciare Roverè della Luna e Grumo, era composta da un numero di fuochi o masi che erano 50 a Mezzocorona, 18 a Roverè della Luna, 10 a Grumo.

Mezzocorona fu anche sede giurisdizionale; a seguito della politica di espansione dei Conti del Tirolo, nella prima metà del secolo XIV la giurisdizione passò dal Principe Vescovo al loro dominio.

In zona il primo atto significativo fu l'acquisto, nel 1293, da parte di Mainardo II, del Castello della "Corona di Mezo", situato nella vasta spaccatura rocciosa del Monte Las, dove ancor oggi si può vedere.

La giurisdizione di Mezzocorona fu affidata ai nobili signori di Mezo (Metz) ed in seguito ai Conti Firmian, i quali la tennero dalla fine del sec. XV, alla loro rinuncia nel 1824 (salvo la breve parentesi del Regno Italico). Per cinque secoli esercitò le sue funzioni il "Giudizio", organo di potere giuridico-amministrativo di estrema importanza. Il "Giudizio" trovò anche sede nell'attuale Palazzo Firmian. Nella giurisdizione vigeva lo Statuto Tirolese; questo, insieme alla Carta di Regola erano le leggi fondamentali in vigore fino agli inizi del sec. XIX.

Il "Giudizio patrimoniale" Firmian, oltre che Mezzocorona e il suo Monte (Obermetz), dove esiste un nucleo abitato, comprendeva il territorio di Roverè della Luna, Grumo e Nave San Rocco.

Dalla fine del sec. XVIII la secolare economia rurale, prerogativa della zona, si trasformò gradualmente, dal Maso Chiuso in piccola proprietà coltivatrice. Nella seconda metà del sec. XIX a seguito della regimazione del corso dei fiumi e torrenti, gli agricoltori iniziarono a strappare terreno alle paludi rendendolo fertile e coltivabile.

Al riguardo della denominazione toponomastica è curioso notare come il Comune abbia subito nel corso dei secoli numerosi cambiamenti di nome, tanto che si contano oltre una quarantina di denominazioni diverse. Il 29 febbraio 1902 il Ministero dell'Interno di Vienna permetteva il richiesto cambiamento dell'allora Mezzotedesco in quello di Mezzocorona, nella corrispondente forma tedesca di "Kronmetz". L'attuale nome di Mezzocorona risale solamente al 1924.

Dal 1907 il Comune di Mezzocorona può fregiarsi del titolo di Borgata.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI MEZZOCORONA

S T A T U T O

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Mezzocorona è costituita in ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione autonoma e della Provincia autonoma.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti ed i poteri di cui al presente Statuto.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali, regionali e provinciali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale, regionale o provinciale, secondo le rispettive competenze.

5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, promuove ed attua forme di cooperazione con la Provincia, la Regione, i Comuni e con gli altri enti.

6. Ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale e provinciale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Articolo 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della Costituzione nonché alle tradizioni culturali storicamente consolidate dagli usi e dalle consuetudini locali.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.

3. Il Comune ha competenza generale per la globalità degli interessi della comunità e competenze integrate perchè la sua azione può concorrere - sia pure con un proprio ruolo - con quella di altri Enti, specie Provincia e Regione.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

- a) Il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini, attraverso il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
- b) la promozione della tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando, per quanto di sua competenza, sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli;
- c) concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- d) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
- e) la difesa e la promozione del diritto al lavoro, non solo come mezzo di sostentamento e garanzia di indipendenza personale, ma anche quale espressione delle attitudini e delle capacità, affermando il primato della persona rispetto al lavoro, ai mezzi di produzione e al puro profitto;
- f) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, favorendo anche l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- g) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, artistiche e culturali presenti sul proprio territorio;
- h) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come bene non riproducibile ed elemento fondamentale della propria attività amministrativa, attraverso l'armonizzazione delle attività economiche: agricoltura, industria, artigianato, commercio e terziario;
- i) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i Comuni vicini e con la Provincia autonoma e la Regione;
- l) la piena attuazione della partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Provincia, della Regione e dello Stato.

5. Il Comune considera impegno fondamentale l'attività di tutela delle fasce deboli od emarginate della sua Comunità. Orienta la propria azione di politica sociale al fine di:

- a) eliminare le cause che determinano fenomeni di emarginazione, favorendo l'abilitazione e l'inserimento sociale degli handicappati, dei soggetti marginali nonchè dei tossico-dipendenti;
- b) garantire adeguati e dignitosi livelli di assistenza socio-sanitaria agli anziani non autosufficienti, ai portatori di handicap e ai malati terminali.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comune favorisce lo sviluppo delle attività autogestite e cooperativistiche.

6. Il Comune riconosce il valore culturale e sociale della presenza attiva delle persone anziane nella Comunità e dell'apporto che, con la valorizzazione delle loro esperienze, esse possono dare alla crescita civile e sociale della collettività in generale e dei giovani in particolare. A tal fine l'amministrazione comunale favorisce i rapporti e sollecita la collaborazione con le organizzazioni e associazioni rappresentative degli anziani per la definizione di programmi e l'attuazione di iniziative volte sia a rendere socialmente utili le loro esperienze acquisite, sia a contribuire alla tutela delle fasce più deboli della società.

7. Particolare attenzione il Comune dedica alla crescita civile, sociale e culturale dei giovani, attraverso la promozione di opportune iniziative e la realizzazione di adeguate strutture che favoriscono sia gli sbocchi occupazionali che l'associazionismo giovanile per una migliore fruizione del tempo libero e la partecipazione giovanile alle attività amministrative del Comune.

8. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extraeuropea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

9. Il Comune in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. Di conseguenza il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a far del Comune una terra di pace. A tal fine il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà le iniziative di istituzione culturale e scolastica, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

10. Il Comune favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.

11. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.

Articolo 3 Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri Comuni, della Regione, della Provincia, dello Stato e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30.12.1989 n. 439.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Provincia e della Regione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con altri Comuni, la Provincia o la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, nonché alla massima efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.

4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre Nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, anche mediante forme di gemellaggio.

Articolo 4 Territorio

1. Il territorio del comune si estende per kmq 25,420 e confina con i Comuni di Salorno-Salurn, Faedo, S. Michele all'Adige, Giovo, Mezzolombardo, Ton, Roverè della Luna.

Articolo 5 Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Piazza della Chiesa.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, previa autorizzazione del Sindaco, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi, nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 6 Stemma, gonfalone, bandiera e fascia

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con sovrana risoluzione dd. 1.4.1907 e regio decreto dd. 27.5.1929 come risulta dall'allegato A.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo autorizzazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della borgata va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana.

4. La fascia tricolore del Sindaco può essere completata con lo stemma previsto dal 1° comma.

5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Capo I ORDINAMENTO

Articolo 7 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 8 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta l'intera Comunità, dalla quale è direttamente eletto, ed è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Spetta al Consiglio individuare, interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 9

Funzioni di indirizzo politico - amministrativo

1. Il Consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del Sindaco neo eletto entro 60 giorni dalla sua proclamazione.

2. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo le linee programmatiche per l'attività del Comune ed adottando gli atti fondamentali, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi che costituiscono i piani d'investimento, nonché a quelli che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica generale nonché ai programmi per la loro attuazione;
- e) agli obiettivi ed indirizzi gestionali rivolti alle aziende speciali, agli organismi societari controllati ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

3. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, gli obiettivi da perseguire e determina i tempi per il loro conseguimento.

4. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione.

5. Il Consiglio esprime direttive, per l'adozione da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5bis Il Consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 15 comma 5 bis della L.R. 04.01.1993 n. 1.

6. Il Consiglio esprime indirizzi per orientare l'azione dei propri rappresentanti in altri enti, aziende, organismi societari ed associativi.

7. Il Consiglio adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed inoltre risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando la partecipazione dei cittadini ad eventi interni ed esterni alla Comunità locale.

Articolo 10 Funzioni di controllo politico - amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, in particolare per le attività:

- a) della Giunta, del Sindaco e dell'organizzazione complessiva del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che la rispettiva azione amministrativa sia conseguente ai principi affermati dallo Statuto ed alla programmazione generale adottata.

4. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo il Consiglio può istituire osservatori e dotarsi di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del revisore dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione, di cui all'articolo 78.

5. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale secondo le norme stabilite dagli atti normativi del Comune e dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 11 Atti fondamentali

Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva:

- a) per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 1/93, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune;
- b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Mezzocorona o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- c) per l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo superiore ad euro 1.000.000 al netto degli oneri fiscali, qualora tale livello di

progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare.

Articolo 12 Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.
3. Per ogni proposta di cui ai commi precedenti può, previo parere favorevole del primo firmatario, esserne differita fino a 3 mesi la presentazione al Consiglio.

Articolo 13 Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, fermo restando quanto disposto dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento dal vice Presidente o in caso di assenza contemporaneamente di entrambi dal Consigliere più anziano di età eccettuato il Sindaco ed i membri della Giunta comunale, nei termini e con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento. La prima seduta del consiglio neo-eletto è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del Sindaco neo eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente od impedito a presiedere la prima seduta la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età.
3. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità ai punti non trattati nella seduta precedente.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. In tal caso l'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dallo statuto, dal regolamento, quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili e sia comunque possibile assicurare la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
8. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno nove Consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto.
9. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
10. Ogni deliberazione o altra risoluzione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Fanno

eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

11. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono dal voto;
- b) coloro che non prendono parte alla votazione;
- c) le schede bianche;
- d) le schede nulle.

12. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

13. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

14. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse devono essere segrete.

15. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa, con possibilità d'intervento limitatamente agli aspetti di legittimità degli argomenti in discussione, il Segretario comunale che cura, coadiuvato eventualmente da altri dipendenti, la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme a chi presiede l'adunanza.

16. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati a riferire su particolari argomenti, con le modalità previste dal regolamento, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune stesso.

Articolo 14

Elezione del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice-Presidente

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio nel proprio seno nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei tre quarti dei componenti.

2. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, che può svolgersi nella stessa seduta o comunque entro il terzo giorno successivo, rimane eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti.

3. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede di seguito a votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti. Rimane eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

4. Con le stesse modalità previste dal presente statuto per il Presidente, il Consiglio comunale successivamente alla sua elezione, elegge un Vice-presidente che ha funzioni vicarie del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-presidente, le funzioni sono temporaneamente assunte dal consigliere più anziano di età, eccettuato il Sindaco e gli assessori.

5. Il Presidente o il Vice-presidente del Consiglio comunale cessano dal loro incarico a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati e quando essa ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta degli assegnati, espresso con voto palese. In tal caso il Consiglio deve essere convocato dal Vice-presidente o dal Consigliere anziano entro dieci giorni per procedere all'elezione di un nuovo Presidente o Vice-presidente.

Articolo 15

Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, convoca il Consiglio e ne coordina i lavori secondo lo statuto ed il regolamento, tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. Al Presidente sono attribuiti tutti i diritti riconosciuti ai consiglieri ed è sottoposto ai medesimi doveri.
3. Riceve le interrogazioni e le interpellanze e le rimette tempestivamente al Sindaco perchè ne sia data risposta a termine di regolamento. Riceve le mozioni e gli ordini del giorno e ne dispone la trattazione in Consiglio inserendoli all'ordine del giorno della seduta. Convoca e presiede la conferenza dei Capi-gruppo anche al fine di concordare le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio. Presiede la Commissione statuto e regolamento.
4. Convoca il Consiglio comunale nel termine di sette giorni dalla richiesta del Sindaco corredata dall'ordine del giorno. In caso di urgenza che deve essere motivata, la riunione deve avvenire entro quarantottore.
5. Può convocare autonomamente il Consiglio, previo avviso al Sindaco, ogni qualvolta la legge ne prescriva l'effettuazione. Ha l'obbligo di inserire nell'ordine del giorno delle sedute già convocate, nel rispetto dei termini fissati dal regolamento, gli oggetti che il Sindaco chiede vengano posti all'esame ed al voto del Consiglio.

Articolo 16

Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.
2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o Commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.
3. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco le sottopone, alla Commissione consiliare, se istituita, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.
4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento e quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, con sistema di votazione a voto limitato.
5. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalità stabilite dal successivo art. 25.
6. La revoca di amministratori di Aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 26.

Articolo 17 Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune, delle Aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
- dal Segretario comunale e dalla direzione delle Aziende od Enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori e comunque non oltre 6 mesi.

9. Il Consigliere anziano è il Consigliere più anziano di età con esclusione del Sindaco e degli Assessori. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

10. Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dalla legge.

Articolo 18

I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Consigliere anziano il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano d'età.

3. La conferenza dei Capogruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

3 bis. Il Sindaco, e, nei casi di sua assenza o impedimento, il Vice-Sindaco, devono essere invitati a partecipare alle sedute della conferenza dei Capi-gruppo. Il Sindaco può delegare o incaricare di partecipare alle sedute della conferenza anche i singoli assessori secondo le specifiche attribuzioni o deleghe per illustrare i contenuti degli argomenti inclusi nell'ordine del giorno delle sedute consiliari su proposta del Sindaco, e, su quelli di iniziativa consiliare la posizione della Giunta Comunale.

3 ter. La conferenza dei Capigruppo costituisce istituzionalmente il tramite tra il Sindaco e la Giunta ed i gruppi consiliari per una migliore informazione sull'attività dell'Amministrazione.

3 quater. Il Consiglio comunale può, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le modalità previste dal regolamento, affidare specifici compiti ed incarichi alla conferenza dei Capigruppo.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capogruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio, che la presiede, con il Sindaco e le Commissioni consiliari permanenti.

5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 19

Commissioni permanenti e speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare commissioni permanenti, la cui costituzione, composizione e competenze, sono disciplinate dal regolamento.

2. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico, la possibilità di avvalersi di consulenti esterni ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

3. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisando l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Le Commissioni devono essere composte in modo da assicurare la partecipazione di entrambi i generi.

Articolo 20 Commissione Statuto e regolamento

1. E' istituita la Commissione Statuto e regolamento composta dal Presidente del Consiglio Comunale e da almeno un rappresentante per ogni Gruppo costituito ed è eletta dal Consiglio comunale in forma palese. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Il regolamento definisce compiti e forme d'intervento. La Commissione propone modifiche ed interpretazioni dello Statuto e del regolamento interno del consiglio e dirime eventuali controversie, comunicando agli organi le proprie determinazioni.

1. La Commissione si compone inoltre di un esperto in materie giuridico amministrative nominato dal consiglio.

2. La Commissione deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di entrambi i generi.

Articolo 21 Commissione per le pari opportunità

1. Il Comune, attraverso la commissione per le pari opportunità promuove il ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi.

2. Può essere costituita la commissione per le pari opportunità, composta dalle donne elette nel Consiglio comunale, dalle componenti la Giunta comunale e da ulteriori cinque donne designate dalle associazioni presenti nel Comune.

3. La commissione per le pari opportunità si dota di un regolamento interno, promuove azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne contribuendo allo sviluppo della loro identità e promuove interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro.

4. La commissione per le pari opportunità esprime parere sugli atti che gli sono sottoposti dal Consiglio comunale e dalla Giunta.

5. Le modalità di costituzione sono disciplinate dal regolamento.

Articolo 22 Comitato dei giovani.

1. Il Comune valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale.

2. Può essere costituito il Comitato dei giovani composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici rappresentanti eletti tra i giovani dai diciotto ai venticinque anni residenti a Mezzocorona. Deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i generi.

3. Il Comitato, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, formula proposte d'intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di Comuni facenti parte della Comunità Rotaliana-Königsberg. Il Comitato può collaborare con le istituzioni

per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione e sensibilizzazione ai fenomeni delle dipendenze, nonché alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.

4. Il Comitato può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentito in ordine ai progetti che riguardano direttamente gli stessi.
5. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono disciplinate dal Consiglio comunale.

Articolo 23

Pubblicità delle sedute delle Commissioni

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 24

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di n 5 Assessori da lui nominati. La giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di entrambi i generi.
 - 1 bis) L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori è stabilita dalla normativa regionale in materia.
2. Il Sindaco nomina gli Assessori fra i componenti il Consiglio comunale, salvo quanto stabilito dal comma successivo.
3. Il Sindaco può nominare ad Assessore, entro il numero complessivo stabilito dal primo comma, un numero massimo di un cittadino prescelto al di fuori dei suoi componenti ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale e di assessore comunale, nonchè di competenze e qualificazione atta a motivarne la scelta.
4. Gli Assessori che non siano Consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega; hanno diritto di accedere all'informazione ed ai documenti, e di depositare proposte rivolte al Consiglio, al pari dei Consiglieri comunali.

Articolo 25

Elezione

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco. Della avvenuta nomina è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta del Consiglio comunale neo-eletto.
2. Le adunanze previste dal presente articolo sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
3. Il regolamento stabilisce le modalità relative alle riunioni suddette che non sono disciplinate dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 26 Ruolo e competenze generali

1. La Giunta attua gli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli ordinamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

2. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

4. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Segretario ed ai responsabili dei servizi.

5. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta comunale e ferme restando le competenze consiliari di cui all'art. 13 della legge regionale, spetta, in particolare, a questa deliberare salvo diversa disposizione regolamentare o d'indirizzo:

- a) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e dei progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili del Comune e l'affidamento dei relativi lavori nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio comunale;
- b) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;
- c) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la revisione dei prezzi, l'autorizzazione dell'affidamento in subappalto, nel rispetto dei limiti contenuti nei piani e programmi deliberati dal Consiglio comunale.
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne, salvo diversa disposizione regolamentare o del PEG;
- e) le locazioni attive e passive;
- f) i contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio.
- g) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in base alle disposizioni di legge e degli accordi sindacali, la modifica di profili professionali dei dipendenti nell'ambito della medesima qualifica; l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti e delle relative graduatorie; la presa d'atto delle dimissioni del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi ed i provvedimenti disciplinari non riservati al Segretario comunale;
- h) le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio comunale;
- i) i contributi sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite da apposite norme regolamentari;

- l) l'approvazione dei progetti e l'affidamento dei relativi lavori alle aziende speciali, qualora gli stessi rientrino nei compiti istituzionali delle aziende stesse e il progetto non preveda l'acquisto di beni immobili da parte del Comune;
- m) le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi nonchè la nomina del legale con l'impegno delle relative spese;
- n) la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;
- o) l'espressione dei pareri, ad enti ed organi esterni al Comune, che la legge non attribuisca alla competenza del Consiglio o che lo statuto non attribuisca alla competenza del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei servizi.

6. Spetta, altresì alla Giunta comunale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il PEG o specifici atti di indirizzo riservano agli altri organi del Comune, al Segretario, ai responsabili dei servizi.

Articolo 27 Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'eventuale ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano di età.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi, degli uffici e dell'esecuzione degli atti, nonchè ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. Gli Assessori verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco che dà immediata comunicazione scritta all'Assessore interessato e al Consiglio comunale. Gli Assessori, nei casi di inerzia, inefficacia, inefficienza di uno o più settori di competenza, ne fanno rapporto al Sindaco per gli opportuni interventi.

Articolo 28 Decadenza del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione in una apposita seduta del Consiglio comunale che deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e la Giunta provinciale nomina un Commissario straordinario.

Articolo 29
Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza delle dimissioni dall'ufficio di Assessori contestualmente ai nominativi dei nuovi Assessori.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

Articolo 30
Norme generali di funzionamento

1. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente Statuto, da disposizioni regolamentari.
2. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario comunale.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore dei conti del Comune, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri soggetti ritenuti utili alla fase istruttoria delle deliberazioni.

Capo IV
IL SINDACO

Articolo 31
Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Nomina, convoca e presiede la Giunta fissandone eventualmente l'ordine del giorno.
3. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
5. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
6. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Articolo 32 Attribuzioni

1. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio di altre competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto:

- a) proporre al Consiglio comunale le linee generali dell'azione del Comune, promuovere l'attività della Giunta recependo gli indirizzi del Consiglio, coordinando l'attività degli Assessori e proponendone al Consiglio stesso l'eventuale revoca, quando si discostino dagli indirizzi deliberati dalla Giunta.
- b) distribuire tra gli Assessori le attività istruttorie in vista delle deliberazioni della Giunta, sulla base della ripartizione dei compiti prefigurata al Consiglio nel documento programmatico e tenendo conto delle deleghe rilasciate. Può invitare l'Assessore a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, sostituendosi direttamente ad esso nel caso di inadempienza o comportamento difforme;
- c) indirizzare agli Assessori, al Segretario, ai responsabili dei servizi, le direttive attuative delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
- d) convocare periodicamente in apposite conferenze interne di servizi gli Assessori delegati ai vari settori, il Segretario ed i responsabili dei servizi interessati per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio;
- e) promuovere iniziative per assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- f) richiedere, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio, finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad Enti pubblici o privati;
- g) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato di lite;
- h) operare le nomine e le designazioni attribuite al Sindaco da particolari norme o statuti, con conseguente comunicazione al Consiglio comunale;
- i) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le ordinanze, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abitabilità, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie che lo Statuto, i regolamenti, il P.E.G. o gli atti di indirizzo non attribuiscono alla competenza del Segretario o dei responsabili dei servizi;
- l) il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente, fatta salva la possibilità di delega al segretario comunale o ai responsabili dei servizi. E' fatta salva la possibilità di una diversa scelta organizzativa sulla base di apposite norme regolamentari o atti di indirizzo.

Articolo 33 Deleghe

1. Il Sindaco può delegare proprie attribuzioni agli Assessori, secondo le previsioni contenute nel documento programmatico di costituzione della Giunta.

2. Il regolamento definisce le modalità per l'esercizio delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

3. Le deleghe conferite agli Assessori sono ufficialmente comunicate dal Sindaco ai membri del Consiglio comunale nella prima adunanza successiva e comunque entro 10 giorni dal loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe, con le relative motivazioni, vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità e negli stessi termini.

4. Quando lo richiedono ragioni particolari, il Sindaco può incaricare, sentito il parere della Giunta, uno o più Consiglieri, dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto dell'incarico sindacale e determina l'eventuale rimborso spese, spettante, ai sensi di legge, ai Consiglieri incaricati.

Articolo 34

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio e le norme previste dal presente Statuto, rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione e sulle decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione.

4. Il Sindaco, secondo gli indirizzi o le deliberazioni del Consiglio, stipula convenzioni con altri Comuni, la Provincia autonoma od altri Enti pubblici e privati, per il coordinamento e l'esercizio di funzioni e servizi determinati e ne riferisce al Consiglio.

5. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, formulati previa consultazione delle categorie interessate e degli utenti, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo con le relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Articolo 35

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge, di regolamenti e di deliberazioni o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Le ordinanze, di cui ai precedenti commi, sono contestualmente depositate presso la segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri.

4. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere motivati; sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Articolo 36 Vice Sindaco

1. In caso di assenza o di impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco da lui nominato fra gli assessori e indicato nel documento programmatico presentato nella prima seduta dal Sindaco neo eletto.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza della carica del Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

TITOLO III **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE** **SEGRETARIO COMUNALE**

Articolo 37 Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che sovrintende con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi dei quali coordina l'attività, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle decisioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale.

3. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Articolo 38 Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione degli atti di gestione, anche con

rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto da norme regolamentari o atti d'indirizzo ad organi elettivi.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi, sentita eventualmente la conferenza dei responsabili dei settori;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione dagli organi elettivi, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi.
- c) liquidazione di spese regolarmente ordinate e derivanti da contratto o convenzione, e che la Legge, lo Statuto o il regolamento non riservano espressamente alla Giunta o ad altro soggetto, previa attestazione del responsabile del servizio o dell'ufficio in merito alla regolarità delle forniture o alla regolare esecuzione dei lavori e delle opere;
- d) presidenza delle commissioni di concorso con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
- e) presidenza delle gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti, assumendo la responsabilità delle procedure di gara, salvo che lo stesso non svolga la funzione prevalente di ufficiale rogante, nel qual caso vi provvede il Vice Segretario o il responsabile del servizio tecnico;
- f) potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
- g) verifica e risponde del coordinamento di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti da sottoporsi al Consiglio e alla Giunta. Il Segretario Comunale esercita tale funzione anche con la richiesta ai responsabili dei servizi del perfezionamento delle proposte e dei pareri, precisandone le motivazioni.
- h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività dei servizi e del personale ad essi preposto con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali aziendali, se previste da norme di legge o regolamenti;
- i) liquidazione delle indennità di trasferta, nonché il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese derivanti dalla applicazione della normativa sulle missioni del personale dipendente e degli amministratori, in base alla documentazione prodotta dagli interessati e previa attestazione di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati. I suddetti atti di liquidazione saranno comunicati alla Giunta Comunale e ai Capigruppo Consiliari;
- l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso, salvo quanto previsto nel Regolamento di Contabilità;
- m) assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile del servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi a tal fine necessari;
- n) rogare nell'esclusivo interesse della amministrazione comunale atti e contratti nei quali l'Ente è parte o ha interesse.
- o) stipula i contratti; qualora non possa stipulare un contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, lo stesso e' stipulato dal sindaco o suo assessore delegato ovvero da un responsabile di servizio;
- p) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge e dai regolamenti.

2bis. Per le attribuzioni di cui al precedente comma 2, lettere d) ed e), possono essere altresì incaricati altri dipendenti del Comune o soggetti esterni, purché muniti di

inquadramento e professionalità adeguati, secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali o da altri atti programmatici e organizzativi quali il PEG, il PIAO o la deliberazione della Giunta comunale di cui all'art. 126 comma 2 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 2/2018.

2-ter. Per la stipula dei contratti di cui al precedente comma 2, lettera o), possono essere altresì incaricati i responsabili dei servizi, secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali o da altri atti programmatici e organizzativi quali il PEG, il PIAO o la deliberazione della Giunta comunale di cui all'art. 126 comma 2 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 2/2018.

Articolo 39 Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se necessario, e su richiesta della Giunta, a commissioni di studio e di lavoro interne o esterne all'ente, anche quale rappresentante del Comune in Enti, aziende e società a partecipazione comunale.

2. Formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri, sentiti, quando necessario in relazione agli argomenti, gli uffici e servizi competenti.

Articolo 40 Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti e adotta la sanzione del richiamo scritto nei confronti del personale dipendente, con l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in vigore .

3. Emana istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi, regolamenti e deliberazioni, dandone contestuale informazione al Sindaco.

Articolo 41 Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta per le quali si richiede il controllo preventivo di legittimità.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve in consegna, per gli ulteriori adempimenti l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi alla Giunta Provinciale, ai Capigruppo Consiliari e ad altri Organi previsti dalla legge, ed attesta, previa dichiarazione del Messo

Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'Ente.

6. Assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo.

7. Adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento.

Articolo 42 Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario che esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vice Segretario è preposto ad un servizio.

3. I requisiti di accesso alla qualifica di Vice Segretario sono stabiliti dalla legge.

Articolo 43 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili dei settori funzionali coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovendo la massima semplificazione dei procedimenti e disponendo l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta Comunale, su proposta del Segretario Comunale, dispone entro il mese di dicembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse e le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali, consultazioni con le Organizzazioni Sindacali che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Riconosce e tutela le pari opportunità fra i lavoratori assumendo operativamente le iniziative volte ad eliminare le eventuali differenze in atto.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento, che dovrà stabilire in particolare:

- a) struttura organizzativa-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzativa della Commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

Articolo 44 Principi strutturali ed organizzativi

1. La struttura organizzativa comunale si articola in servizi.

2. Nel servizio si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3. Il servizio può articolarsi in uffici ed anche in "unità operative".

4. Gli uffici e le unità operative sono organizzati per moduli orizzontali in modo che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

5. I capi servizio sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Articolo 45 Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere, nei casi di accertata impossibilità degli uffici preposti, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Per lo scopo il medesimo regolamento dovrà determinare i criteri di scelta dei collaboratori:

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto;
- i criteri per la scelta di professionisti.

Articolo 46

Responsabili dei servizi

1. Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla legge, il responsabile del servizio è il soggetto apicale della struttura di riferimento .

2. Il responsabile del servizio come sopra individuato provvede anche alla ordinazione dei beni e servizi nell'ambito delle competenze del suo servizio e nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione della Giunta municipale.

3. In caso di mancanza, assenza o impedimento del responsabile del servizio, così come sopra individuato, o in caso d'incompatibilità, il parere sarà espresso da chi nell'ambito dello stesso settore, normalmente lo sostituisce.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

Articolo 47 Forme di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e nell'interesse della Comunità locale, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di rilevanza sociale nonchè a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società di capitale a partecipazione parzialmente locale qualora si renda opportuna in relazione al servizio da erogare anche la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o di società cooperative.

4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge e dallo Statuto; la comparazione avviene tra gestione in economia, costituzione di istituti, affidamento in appalto od in concessione nonchè tra forma di gestione singola od associata, unione di comuni o consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate dal regolamento idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione delle aziende speciali e delle istituzioni, determina le loro finalità ed indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza su di esse, verifica i risultati della loro gestione e provvede alla copertura dei costi sociali.

Articolo 48 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi pubblici in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 49 Aziende speciali

1. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di propri statuti approvati dal Consiglio comunale.

2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Le aziende speciali improntano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e da regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione delle medesime ed approvati dal Consiglio comunale.

5. Il Consiglio comunale, nel rispetto della legge e dello Statuto, delibera gli atti costitutivi delle aziende speciali.

6. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio ambito, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

7. Lo Statuto dell'azienda prevede un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 50 Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio dei servizi socio-culturali, dotati di autonomia gestionale.

2. Organi delle Istituzioni sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Le Istituzioni improntano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

5. Il Consiglio comunale costituisce le Istituzioni con atto contenente il regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'organismo, previa redazione di un piano tecnico-finanziario da cui risultano i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni.

6. Il regolamento inoltre determina la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati.

7. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato ed a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

8. Gli indirizzi da osservare, specificati nell'atto costitutivo, sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del consuntivo delle istituzioni.

9. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio ambito, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

10. Il regolamento disciplina il numero dei Consiglieri, gli ulteriori requisiti richiesti, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica e le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, le prerogative del Presidente e del Direttore.

11. Il Consiglio provvede all'adozione degli atti generali di gestione previsti dal regolamento.

12. I Revisori dei conti del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE

Articolo 51 Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

Articolo 52 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Articolo 53 Partecipazione ed accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale, regionale o provinciale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.

2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Articolo 54 Consorzi

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta o del Consiglio comunale.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

Articolo 55 Unione di Comuni

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 56 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della Comunità locale all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia e favorisce le libere forme cooperative, associative e le organizzazioni del volontariato, favorendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione dei propri programmi gestionali assicura la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, dei sindacati e delle altre organizzazioni cooperative, sociali e del volontariato.

4. L'amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire il parere della Comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Articolo 57 Titolarità del diritto di partecipazione

1. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello Statuto, quando non sia diversamente stabilito, spettano a chi, avendo compiuto i sedici anni abbia la residenza nel Comune.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

3. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può concedere la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte, della convivenza e della solidarietà umana.

Articolo 58 Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori nel Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.

2. Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento di tali assemblee in cui si discutono specifici problemi di competenza dell'ente e si provvede alla relativa votazione con voto palese.

3. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Consiglio comunale o da un decimo degli elettori.

4. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.

5. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

Articolo 59

Interventi nei procedimenti

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Articolo 60

Iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto, redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi un numero di sottoscrizioni, raccolto nei tre mesi precedenti al deposito, non inferiore a 150 residenti di età superiore a 16 anni .

2. Sono escluse dall'esercizio di iniziativa popolare le materie in cui l'attività amministrativa è vincolata da leggi e in particolare:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

Articolo 61

Interrogazioni, interpellanze e petizioni

1. I cittadini possono presentare interrogazioni, interpellanze e petizioni al Sindaco depositando il testo scritto presso il Consiglio comunale con la sottoscrizione di non meno di 150 residenti di età superiore a 16 anni.

2. Il regolamento consiliare determina le garanzie perchè il Consiglio deliberi in ordine agli atti di iniziativa di cui all'art. 58, non oltre sei mesi dall'avvenuto deposito e perchè sia data risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze popolari entro un mese dal deposito.

Articolo 62

Associazioni

1. Il Comune valorizza le forme autonome di cooperazione e di associazione dei cittadini mediante le forme di incentivazione previste nel presente articolo o dal regolamento, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti.
2. I criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio comunale.
3. Le associazioni operanti sul territorio sono elencate in apposito registro.
4. Tali associazioni possono produrre pareri non vincolanti sulle scelte amministrative che interferiscono con le loro finalità.

Articolo 63 Referendum consultivi e propositivi

1. Sono previsti Referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare la piena partecipazione della comunità locale alle scelte politico-amministrative.

2. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno *di età* e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali

3. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) ad attività amministrative vincolate da leggi e di materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio e questioni concernenti diritti soggettivi dei singoli.
- b) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- c) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- d) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- e) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- f) al regolamento interno del Consiglio comunale;
- g) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- h) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- i) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Non si ammettono più di 2 tornate referendarie all'anno.

4. Il Referendum può essere promosso:

a) dal 10% del corpo elettorale, iscritto nelle liste elettorali del Comune, in possesso del diritto di elettorato attivo al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di notifica della decisione di ammissibilità del referendum;

b) dal Consiglio comunale che adotta apposite delibere a maggioranza assoluta.

4 bis Il Referendum è valido quando vi partecipa il 25% degli aventi diritto al voto. Il Referendum si intende approvato se il requisito o la proposta approvati ottengono la metà più uno dei voti validamente espressi.

5. Il Consiglio comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 63 bis Referendum confermativo

1. Sulle modifiche apportate allo Statuto comunale – purchè non derivanti da adeguamenti imposti dalla legge – può essere attivato il referendum confermativo. In tal caso il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può essere inferiore al 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di notifica della decisione di ammissibilità del referendum.
2. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte al referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
3. Il Consiglio comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Articolo 64 Effetti

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento dei risultati del Referendum è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 65 Accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento ed in attuazione del principio di trasparenza amministrativa.

2. Il precedente comma non si applica agli atti che sono dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione dalla legge o dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina i casi di accesso differito ed il rilascio di copie.

Articolo 66 Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo precedente.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti, sulla base del regolamento.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonchè adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Consiglio adotta apposito regolamento per garantire la piena applicazione del presente articolo.

Articolo 67 Forme speciali di pubblicità

L'Amministrazione comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro consultazione, i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i regolamenti;
- c) il bilancio pluriennale;
- d) il bilancio comunale ed i documenti annessi;
- e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- f) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

Articolo 68 Procedimento amministrativo

1. Il Comune, le aziende, le istituzioni e gli altri organismi comunali conformano la propria attività amministrativa ai principi, ai criteri ed alle procedure della L.R. 31.7.93 n. 13.

Articolo 69 Il Difensore Civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.
2. Il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un Difensore civico comunale o avvalersi del Difensore civico provinciale.

Articolo 70

Nomina del Difensore civico

1. Quando debba procedersi direttamente, il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra persone che, per preparazione, titoli professionali ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto.
3. Al Difensore civico è assegnato quanto necessario al buon funzionamento del suo ufficio, ed una eventuale indennità onnicomprensiva da stabilirsi con la deliberazione d'incarico.
4. Il Difensore civico può essere revocato soltanto per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata, previa contestazione delle inadempienze, nelle stesse forme richieste per la nomina.

Articolo 71

Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere;
 - b) chi svolge un mandato politico a livello nazionale o regionale o provinciale o comunale, e i componenti di organi di consorzi o unione di comuni;
 - c) gli amministratori e i dipendenti del comune e degli enti dipendenti e collegati;
 - d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività di lavoro professionale o commerciale, che costituiscano oggetto di rapporti economici con l'amministrazione comunale.
2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta di uno dei componenti del consiglio stesso.
3. E' rieleggibile, in continuità di mandato, una sola volta.

Articolo 72

Prerogative e rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini o di persone interessate all'azione amministrativa o ai servizi del Comune, singoli o associati, oppure di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
2. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio; è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
3. Acquisite le informazioni utili, comunica il proprio parere a chi ne ha richiesto l'intervento e all'amministrazione; sollecita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere; segnala all'amministrazione gli abusi, le carenze, le negligenze e le

disfunzioni riscontrate, chiedendo i provvedimenti del caso e proponendo eventualmente il riesame della decisione assunta.

4. Quando l'amministrazione non intende adeguarsi alla proposta del Difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni e il Sindaco ne dà comunicazione nella seduta immediatamente successiva al Consiglio, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

5. Il Difensore civico presenta entro il mese di febbraio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, evidenziando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

6. Tale relazione è pubblicata ed è discussa dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

7. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il Difensore civico può farne segnalazione o relazione al Consiglio comunale in qualsiasi momento.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 73

La programmazione del bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini previsti dalla normativa in vigore, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Articolo 74

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nel bilancio annuale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e pluriennali approvati.

Articolo 75

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune promuove iniziative e orienta la sua azione al fine di realizzare il principio costituzionale e morale della equità tributaria e della partecipazione dei suoi cittadini all'onere finanziario dei servizi erogati, in relazione alle loro capacità economiche e finanziarie e agevolando le fasce socialmente più deboli.

2. Il Comune persegue, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante le razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente impiego di tali risorse.

3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

4. La Giunta comunale assicura agli uffici le dotazioni di personale, la strumentazione occorrente per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Articolo 76

Le risorse per gli investimenti

1. Il Sindaco sentita la Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali, provinciali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito ordinario è ammesso solo nel caso di accertata impossibilità di accedere a forme di credito pubblico meno onerose.

Articolo 77

La gestione del patrimonio

1. Il Sindaco e la Giunta comunale sovrintendono all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni o acquisizioni, si verificano

nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa il Consiglio comunale e procede all'adozione del provvedimento ove questo esprima parere favorevole.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili la cui alienazione non sia già espressamente prevista nel bilancio o nel piano programmatico, e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

6. L'alienazione dei beni immobili e mobili avviene con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 78 Il Revisore dei conti

1. Il Revisore è organo tecnico-consultivo del Comune ed è eletto dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico. Qualora durante il triennio venga a cessare, per dimissioni od altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione avendo riguardo che il candidato sia iscritto ad uno degli albi professionali indicati dalla normativa regionale vigente in materia. Il subentrante resterà in carica solo per il restante periodo fino alla scadenza dell'originario mandato. Il compenso spettante è fissato all'atto della nomina sulla base della misura dei compensi fissati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

3. Non può essere nominato Revisore del conto: i parenti ed affini, entro il IV grado, dei componenti della Giunta in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; i Consiglieri regionali. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività resa a favore dell'ente.

4. Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo secondo le modalità definite dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

6. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Articolo 79 Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 80 Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori e servizi, alla fornitura di beni, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. Nell'affidamento di incarichi professionali il Comune procede alla valutazione di criteri oggettivi basati su capacità, correttezza ed esperienza professionale maturata, definendo appositi elenchi redatti con la collaborazione degli ordini professionali della Provincia ed approvati dalla Giunta comunale.

3. Gli incarichi, di norma, sono affidati con il criterio della rotazione. Per incarichi di particolare importanza o specializzazione possono essere individuati professionisti al di fuori dell'ambito provinciale, anche mediante pubblico concorso.

4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento e le ragioni che ne sono alla base.

5. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita, o comunque vigente, nell'ordinamento giuridico italiano.

6. I procedimenti per l'affidamento degli appalti e delle forniture devono rispondere a essenziali principi di economicità e trasparenza.

7. Gli atti relativi devono essere adeguatamente pubblicizzati.

8. Le applicazioni delle procedure negoziali sono definite nell'apposito regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.

Articolo 81
Il controllo di gestione e il bilancio sociale

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulle produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari per il riequilibrio del bilancio.
5. Con apposite norme regolamentari o atti d'indirizzo potrà essere delineato un sistema contabile e descrittivo con l'obiettivo di valutare l'efficacia delle politiche adottate in termini di aspettativa della collettività di riferimento (bilancio sociale).

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 82
Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Articolo 83
Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni sulla partecipazione di entrambi i generi trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato nella somma di euro 51,65, (analogo al previgente). La misura di tale gettone è annualmente adeguata al tasso di inflazione programmato.

Articolo 84 Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

4. Il Consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.

5. In caso di approvazione di leggi o modifiche dello Statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.